



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 10, che istituisce presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile la Consulta nazionale per il servizio civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio, e ne disciplina le finalità e la composizione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 1999, concernente la nomina dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile ed il funzionamento della stessa;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “*Istituzione del servizio civile nazionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012, concernente “*Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, in particolare l’articolo 6 che assegna al Dipartimento della gioventù anche le funzioni dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, attribuendo allo stesso la denominazione di “*Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale*”;

CONSIDERATO che la Consulta nazionale per il servizio civile è stata rinnovata, nella sua composizione, alla scadenza di ciascun mandato, fino all’entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede, all’art. 12, comma 20, il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni ai competenti uffici delle medesime, a decorrere dalla data di scadenza naturale dell’ultimo mandato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2013), in particolare l’articolo 1, comma 257 che, nel modificare l’art. 12, comma 20 del citato decreto legge n. 95 del 2012, inserisce la Consulta nazionale per il servizio civile tra gli organismi collegiali che possono continuare a svolgere, senza oneri per la finanza pubblica, le peculiari attività loro assegnate;

VISTO il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione in data 19 aprile 2013 che dispone la ricostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2015, 25 novembre 2015, 28 giugno 2016 e 12 dicembre 2016, con i quali è stata disposta la proroga dell’incarico dei componenti la Consulta nazionale per il servizio civile, nominati con D.M. in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

data 19 aprile 2013 e s.m.i., nelle more del completamento dei procedimenti legislativi concernenti la riforma del servizio civile, nonché la sostituzione di alcuni di essi;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina de servizio civile universale*”, in particolare l’art. 8 comma 1, lettera i), che prevede, tra i criteri e principi direttivi, il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il servizio civile;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, in particolare l’articolo 10 che, al comma 1, istituisce la Consulta nazionale per il servizio civile universale e, al successivo comma 5, modificato dall’art. 1, comma 1120, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede un’ulteriore proroga dell’incarico dei componenti la Consulta nazionale per il servizio civile nominati con D.M. in data 19 aprile 2013 e s.m.i., disponendo che “*Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa*”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, in particolare l’articolo 6, che, nel modificare il comma 2 dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, prevede che “*La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitré membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all’Albo di cui all’articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all’articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall’Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all’articolo 9, comma 3; quattro scelti nell’ambito dei coordinamenti tra enti*”;

VISTO l’articolo 7 del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, che ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017 concernente l’Albo degli enti di servizio civile universale, introducendo il comma 6 bis, che prevede “*Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l’iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*”, ossia dal 5 maggio 2018;

CONSIDERATO che, a seguito della scadenza (17 ottobre 2018) dell’incarico dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile di cui al D.M. 19 aprile 2013 e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

s.m.i, prorogato con i decreti soprarichiamati, non è stato possibile procedere alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, secondo le modalità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, tenuto conto dell'impossibilità di individuare i componenti da designare in rappresentanza degli enti iscritti all'Albo universale, essendo ancora efficaci, fino al 5 maggio 2018, i previgenti albi di servizio civile nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 2018, concernente la nomina dei componenti la Consulta nazionale per il servizio civile, modificato con il d.P.C.M. del 15 marzo 2019 unicamente in relazione alla sostituzione di un componente, con il quale i membri di detto organismo sono stati nominati secondo le modalità previste dalla previgente normativa (articolo 10 della legge n. 230 del 1998), in attuazione di quanto previsto, in relazione al periodo transitorio, dall'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, secondo cui *“Fino all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2019 di novella al d.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, che attribuisce al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, definendone le relative competenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2019, concernente *“Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, con cui l'on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2019, concernente *“Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli”*, con il quale all'onorevole Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2019 con n. 1875, concernente *“Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. dott. Vincenzo Spadafora”*, in particolare l'articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019 con n. 2026, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2020 con n.1390, di modifica del d.P.C.M. 1 ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*", in relazione alle strutture del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e dell'Ufficio per lo sport;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti la Consulta nazionale per il servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017;

RITENUTO di nominare ventitré membri, corrispondenti al numero massimo previsto dal citato articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017 per garantire la maggiore rappresentatività dell'organo consultivo;

CONSIDERATO che, all'interno della Consulta nazionale per il servizio civile universale, i nove membri rappresentativi degli enti possono essere scelti unicamente tra gli enti iscritti all'albo di servizio civile universale, in quanto nel sistema attualmente non risultano sussistere reti strutturate e riconosciute aventi come finalità il servizio civile ed iscritte all'Albo degli enti di servizio civile universale o ad agli altri Albi e Registri;

CONSIDERATO che, al fine di individuare gli enti iscritti all'albo di servizio civile universale che designano i propri rappresentanti all'interno dell'organismo (nove membri), si è ritenuto di selezionare 2/3 di enti tra quelli iscritti alla sezione nazionale e 1/3 tra quelli iscritti alle sezioni regionali, per garantire, all'interno della Consulta, la partecipazione e l'incidenza nelle scelte comuni anche degli enti che hanno più piccole dimensioni (minimo trenta sedi) e favorire un reale confronto tra tutti gli enti che operano in contesti diversi, nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva del sistema;

RAVVISATA l'opportunità di selezionare gli enti iscritti alla sezione nazionale e quelli iscritti alle sezioni regionali dell'albo di servizio civile universale in modo che siano rappresentativi di tutti i settori d'intervento previsti dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017 e s.m.i. e sulla base dei criteri quali il dimensionamento dei medesimi in relazione al numero degli enti di accoglienza iscritti all'albo e il possesso di un'esperienza pregressa nel servizio civile, attestata sia dalla precedente iscrizione agli albi del servizio civile nazionale sia dalla realizzazione di progetti nell'ultimo triennio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

RAVVISATA altresì l'opportunità in relazione agli enti iscritti alle sezioni regionali di individuare, mediane i suddetti criteri, i tre enti maggiormente rappresentativi con riferimento a ciascuna delle aree territoriali del sud, del centro e del nord, al fine favorire la rappresentatività di enti che operano nell'ambito di ogni singola macroarea;

CONSIDERATO che gli enti selezionati secondo i criteri sopraindicati devono provvedere a designare i propri rappresentanti all'interno della Consulta nazionale per il servizio civile universale ed i supplenti;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e l'Associazione nazionale comuni italiani devono anch'esse provvedere a designare, nell'ambito della Consulta nazionale per il servizio civile universale, rispettivamente, tre membri titolari con altrettanti supplenti;

CONSIDERATO che gli operatori volontari all'interno della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono rappresentati dai quattro membri della Rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017, eletti per ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio (macroarea del nord; macroarea del centro; macroarea del sud e macroarea dell'estero) mediante una consultazione, disciplinata, da ultimo, con la circolare del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale in data 11 dicembre 2017;

TENUTO CONTO degli esiti delle ultime consultazioni elettorali e dei relativi verbali contenenti le graduatorie, da cui si evincono i quattro rappresentanti dei volontari eletti, uno per ciascuna macroarea territoriale;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei coordinamenti tra enti, è stato accertato che operano nella realtà attuale, a livello nazionale, tre coordinamenti di servizio civile con un elevato numero di enti associati, la Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC), il Forum nazionale per il servizio civile e l'associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato - CSVnet;

RITENUTO OPPORTUNO tra i diversi coordinamenti che operano al livello territoriale individuare il Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di servizio civile del Veneto – CSEV in quanto rappresentativo di un maggior numero di realtà locali rispetto agli altri coordinamenti regionali;

CONSIDERATO che i coordinamenti di enti sopraindicati devono provvedere a designare i propri rappresentanti all'interno della Consulta nazionale per il servizio civile universale ed i supplenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

VISTE le note di designazione inviate dagli enti di servizio civile iscritti alla sezione nazionale e alle sezioni regionali dell'Albo degli enti di servizio civile universale, nonché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dall'Associazione nazionale comuni italiani e dai sopraindicati coordinamenti di enti;

DECRETA:

Art. 1

(Composizione)

1. La Consulta nazionale per il servizio civile universale (di seguito Consulta) è così composta:
 - **ANCI Lombardia**
Componente Onelia RIVOLTA
Supplente Sebastiano MEGALE
 - **ASC - Arci servizio civile Aps**
Componente Licio PALAZZINI
Supplente Piera FRITTELLI
 - **Associazione Mosaico**
Componente Claudio DI BLASI
Supplente Dario DELLE DONNE
 - **Associazione nazionale pubbliche assistenze - ANPAS**
Componente Sergio GIUSTI
Supplente Niccolò MANCINI
 - **Caritas Italiana**
Componente Diego CIPRIANI
Supplente Renato MARINARO
 - **Centro Servizi Volontariato Abruzzo - CSV ABRUZZO ETS**
Componente Luigi MILANO
Supplente Massimo PICHINI
 - **Confederazione cooperative italiane**
Componente Vincenzo DE BERNARDO
Supplente Ilaria ROSSIGNOLI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

- **Cooperativa Sociale il Sentiero**
Componente Laura MONACO
Supplente Veronica LASALVIA

- **Unione nazionale Pro Loco d'Italia - UNPLI**
Componente Bernardina TAVELLA
Supplente Lorenzo FANFONI

- **Conferenza delle regioni e delle province autonome**
Componente Marina MATUCCI
Supplente Antonia CUCCU

Componente Paola FRAMMARTINO
Supplente Angelina LETTIERI

Componente Anna Doris GENESIN
Supplente Cristina GALLASSO

- **Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI**
Componente Hilde MARCH
Componente Maria Cristina ZAMBON
Componente Antonio RAGONESI

- **Rappresentanti nazionali degli operatori volontari del servizio civile universale**
Componente Feliciano FARNESE, per la macroarea sud
Componente Stefano NERI, per la macroarea nord
Componente Giovanni RENDE, per la macroarea centro
Componente Michelangelo VASELLI, per la macroarea estero

- **Associazione Centri di servizio per il volontariato - CSVnet**
Componente Ivan NISSOLI
Supplente Antonio D'ALESSANDRO

- **Forum Nazionale Servizio Civile**
Componente Enrico Maria BORRELLI
Supplente Marco PERISSA

- **Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile - cnesc**
Componente Primo DI BLASIO
Supplente Rossano SALVATORE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

- **Coordinamento Spontaneo Enti Volontari di Servizio Civile del Veneto – CSEV**
Componente Sara PEDRON
Supplente Lorena GOBBI
2. I componenti della Consulta durano in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 3. Il Presidente della Consulta è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti, ovvero, in seconda votazione, dalla maggioranza dei componenti.

Art. 2

(Funzionamento)

1. Il Presidente convoca la Consulta e stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento).
2. Le sedute della Consulta sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. Le sedute sono valide anche con la partecipazione da remoto dei membri, previa comunicazione al Presidente e al Dipartimento con congruo anticipo rispetto alla data della seduta.
3. La Consulta esprime i pareri sui temi all'ordine del giorno a maggioranza dei partecipanti, compresi quelli da remoto. Nell'ipotesi di parità di voto, vale doppio il voto del Presidente, ferma restando la votazione della maggioranza dei partecipanti.
4. I componenti assenti senza valida giustificazione per più di tre sedute nel corso del mandato sono dichiarati decaduti.
5. Nei verbali delle sedute della Consulta sono indicate anche le valutazioni espresse dai componenti dissenzienti.
6. In caso di decadenza o rinuncia da parte di uno dei componenti della Consulta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica delegata provvede con proprio decreto alla sua sostituzione su indicazione degli organismi designanti e, nel caso si tratti di un rappresentante degli operatori volontari, attingendo dalla graduatoria dei "non eletti" per la rispettiva macroarea. Il sostituto permane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

7. Al termine del mandato la Consulta presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata una relazione sull'attività svolta.
8. Le funzioni di Segreteria della Consulta sono svolte dal personale del Dipartimento.
9. La partecipazione all'attività della Consulta, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, è onorifica.

Art. 3

(Altri partecipanti)

1. Alle riunioni della Consulta può partecipare, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento, ovvero un suo delegato, nonché dirigenti e funzionari del Dipartimento stesso competenti sugli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente della Consulta, sentito il Capo del Dipartimento, può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni pubbliche ed Enti in occasione di trattazione di materie che riguardano specifici ambiti di competenza.
3. Su richiesta motivata di almeno cinque componenti della Consulta, il Presidente, sentito il Capo del Dipartimento, può invitare a partecipare alle riunioni, senza oneri economici per l'Amministrazione, esperti o delegati di enti non rappresentati in Consulta per la trattazione delle materie all'ordine del giorno, onde consentire la loro audizione.
4. Ciascun componente titolare o supplente può essere accompagnato alle riunioni da un proprio collaboratore in qualità di uditore, che, pertanto, non ha diritto di voto.

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo.

Roma, 21/07/2020

Vincenzo Spadafora